

Regolamento di funzionamento del Centro Universitario di Ricerca sulla Genomica Funzionale (C.U.R.Ge.F.) dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato Centro Universitario di Ricerca sulla Genomica Funzionale dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato C.U.R.Ge.F. - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Edificio D, piano III, Piazza Lucio Severi 1, 06132 Perugia.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema della genomica funzionale, coordinando, in proprio ed eventualmente anche con l'ausilio di soggetti terzi privati e pubblici, rilevanti attività di ricerca, di studio e di approfondimento nell'ambito del tema di interesse. Il Centro si propone, in particolare, di realizzare le seguenti attività di alto profilo:

a) promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologica che applicativa, nella tematica di interesse;

b) coordinare e raccordare le attività di cui sopra con le attività di Enti e/o Strutture operanti nel medesimo settore della Genomica, per mettere a sistema le diverse conoscenze e i diversi campi di applicazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei più alti standard scientifico-applicativi;

c) favorire lo scambio di informazioni, avviare ipotesi di lavoro e condividere risultati raggiunti tra i ricercatori del settore, anche nell'ottica di collaborazione con altri Istituti, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con laboratori di ricerca di Enti pubblici e privati;

d) fornire strumenti di intervento scientifico e metodologico nel campo della ricerca e della didattica nel settore di riferimento;

e) promuovere percorsi formativi multidisciplinari, tesi alla formazione, anche ai più alti livelli, ovvero all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale che opera nei settori medico, forense e agrario;

f) promuovere e organizzare convegni, seminari e tavole rotonde per la discussione e il confronto relativamente ai filoni di ricerca intrapresi e per la presentazione e la pubblicazione dei risultati;

g) stipulare convenzioni e/o collaborazioni con strutture pubbliche e private funzionali agli obiettivi del centro, nel rispetto della normativa interna di Ateneo.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) n. 7 (sette) docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia;
 - c) n. 2 (due) studiosi in misura comunque non superiore a 1/3 dei membri complessivi del Consiglio.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal C.U.R.Ge.F.;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal C.U.R.Ge.F.;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;

- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal C.U.R.Ge.F., da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal C.U.R.Ge.F.;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
- f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 7 Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 9

Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 11

Norma transitoria

1. Per i Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali esistenti che non sono stati disattivati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.